

2015 DASOE SERV.1

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DIPARTIMENTO ATTIVITA' SANITARIE ED OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

“Stagione Balneare 2015”

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione;
- VISTO** il Testo Unico delle Leggi sanitarie approvato con il Regio Decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 e le successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** Direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975, concernente la qualità delle acque di balneazione;
- VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e le successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** in particolare l'art. 32 della predetta legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 di attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni sul riordino della disciplina sanitaria;
- VISTA** la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 recante "Norme in materia di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriali delle Unità Sanitarie Locali" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** la legge regionale 20 agosto 1994, n. 33 concernente "Provvedimenti urgenti in materia sanitaria" e le successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la legge 30 maggio 2003, n.121, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51 ;

- VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 concernente "Norme in materia ambientale" e le successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la circolare inter-assessoriale Sanità - Territorio ed Ambiente n. 1216 del 06 luglio 2007 concernente "Emergenza fioritura algale presso i litorali marino - costieri: linee di indirizzo sanitarie, attivazione del sistema di allerta e programma di monitoraggio ricognitivo - analitico";
- VISTO** il decreto legislativo 11 luglio 2007, n. 94, recante attuazione della direttiva 2006/7/CE, concernente la gestione delle acque di balneazione, nella parte relativa all'ossigeno disciolto;
- VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 concernente "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione";
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n.116 recante attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE;
- VISTA** la legge reg. n. 5 del 14/04/2009 recante norme per il riordino del SSR;
- VISTA** la direttiva 2009/90/CE della Commissione del 31 luglio 2009 che stabilisce, conformemente alla Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque;
- VISTO** il D.P. Reg. n.131 del 29/04/2009, relativo alla riorganizzazione delle strutture intermedie dei Dipartimenti dell'Assessorato della Salute;
- VISTO** il decreto interministeriale del 30 marzo 2010 "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e le specifiche tecniche per l'attuazione decreto legislativo 30 maggio del 2008 n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità di balneazione";
- VISTO** il decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 di "Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica alla direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque";
- VISTO** il D.P. Reg. n.282/Serv.4 – S.G. del 18/07/2011, di approvazione del "Piano della Salute" 2012-2013;
- VISTA** la nota del Servizio 1 DASOE, prot. n. 85211 del 07 novembre 2014, con la quale i Laboratori di sanità pubblica delle Aziende sanitarie provinciali della Regione sono stati invitati a relazionare su:
1. tratti di mare e di costa non balneabili per inquinamento;

2. tratti di mare e di costa non balneabili per altri motivi;
3. tratti di mare e di costa temporaneamente non balneabili nel corso della stagione balneare 2014;
4. tratti di mare e di costa interessati da immissioni di canali, corsi d'acqua, scarichi di depuratori, etc.;
5. tratti di mare e di costa sottoposti a interdizione per ordinanze emesse per motivi di sicurezza dalle autorità competenti;
6. eventuali opere di risanamento attuate per i tratti di mare e di costa vietati alla balneazione;

VISTE

le note di riscontro trasmesse dai Laboratori di Sanità Pubblica delle AA.SS.PP in merito a: 1) tratti di mare e di costa non balneabili per inquinamento; 2) tratti di mare e di costa non balneabili per altri motivi; 3) tratti di mare temporaneamente non balneabili; 4) tratti di mare e di costa interessati da immissioni; 5) tratti di mare e di costa sottoposti ad interdizione per ordinanze emesse per motivi di sicurezza; nonché l'acquisizione di dati ed informazioni su eventuali opere di risanamento attuate per i tratti di mare e di costa vietati alla balneazione;

CONDIDERATO

che, ai sensi dell'articolo 1 del decreto interministeriale del 30 marzo 2010, in attuazione dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 116 del 2008, rientrano tra le competenze della Regione:

- a) l'individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio;
- b) l'istituzione e l'aggiornamento dei profili delle acque di balneazione;
- c) l'istituzione di un programma di monitoraggio prima dell'inizio di ogni stagione balneare;
- d) la classificazione delle acque di balneazione;
- e) l'aggiornamento dell'elenco delle acque di balneazione;
- f) la facoltà di ampliare o ridurre la durata della stagione balneare;
- g) la adozione di azioni volte alla rimozione delle cause di inquinamento e al miglioramento delle acque di balneazione;
- h) l'informazione al pubblico ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 116 del 2008;

CONSIDERATO

che il decreto di valutazione delle acque di mare destinate alla balneazione, come previsto dal decreto legislativo n. 116 del 2008, deve essere portato a conoscenza delle Amministrazioni comunali interessate prima che abbia inizio la stagione balneare per la adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 5 dello stesso decreto legislativo n. 116 del 2008;

CONSIDERATO

che la gestione ordinaria della programmazione del monitoraggio delle acque di balneazione resta in capo al competente Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato alla Salute, che provvederà ad emanare annualmente il relativo provvedimento dirigenziale nel rispetto della tempistica prescritta dalla normativa vigente e dalle direttive Ministeriali ;

RILEVATA

la necessità di dovere provvedere alla rivalutazione delle acque di mare ai fini della balneazione e di dovere individuare e classificare i tratti di mare secondo i criteri stabiliti dal decreto interministeriale del 30 marzo 2010 in attuazione del decreto legislativo n. 116 del 2008;

RILEVATA

la necessità di dare puntuale applicazione a quanto previsto dagli articoli 2, 3,



4 e 6 e dall'allegato D del decreto interministeriale del 30 marzo 2010 in attuazione del decreto legislativo n. 116 del 2008 relativamente alla stagione balneare 2015,

RITENUTO di dovere individuare le zone di mare e di costa precluse alla balneazione per cause di inquinamento o altre motivazioni;

RITENUTO in analogia a quanto positivamente sperimentato negli anni precedenti, a seguito di specifica richiesta da parte degli operatori turistici, di ampliare la stagione balneare dal 01 Aprile al 31 Ottobre, anche al fine di garantire il rispetto dei tempi previsti per l'esecuzione degli adempimenti di cui all'art. 4 comma 2 del D. Legs. 116/2008 ;

DECRETA

Articolo 1

Per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato, fatti salvi i diritti di terzi e il possesso di ogni ulteriore eventuale autorizzazione o licenza che per disposizioni normative dovesse essere richiesta, la stagione balneare 2015 ha inizio il 1 aprile e ha termine il 31 ottobre.

Articolo 2

Il periodo di campionamento delle acque di mare ha inizio il 1 marzo e ha termine il 31 ottobre 2015.

Articolo 3

Ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Interministeriale del 30 marzo 2010, in attuazione dell'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 116 del 2008, per la stagione balneare 2015 sono individuati e classificati come "non adibiti alla balneazione" i tratti di mare e di costa indicati negli allegati da 1 a 8, parte integrante del presente Decreto, relativi a ciascun ambito provinciale.

Gli allegati n. 9 e n. 10, anch'essi parte integrante del presente Decreto, riguardano, rispettivamente, i tratti di mare e di costa "vincolati a parco od oasi naturale" e i "punti di campionamento in revisione".

Articolo 4

I tratti di mare e di costa già vietati alla balneazione per inquinamento ai sensi degli articoli 7 ed 8 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere soppressi o rideterminati solo a seguito di comunicazione da parte dei Sindaci dei Comuni interessati, dell'avvenuta messa in atto delle misure di risanamento e/o consolidamento dell'area interessata con l'effettuazione dei campioni di acqua di mare, così come previsto dall'articolo 2 del Decreto Interministeriale del 30 marzo 2010.

Articolo 5

Ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Interministeriale del 30 marzo 2010 e in attuazione dell'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 116 del 2008 per la stagione balneare 2015 sono individuati e

classificati come "balneabili" i tratti di mare e di costa relativi ad ogni Provincia visibili sul sito "www.portaleacque.it" del Ministero della Salute.

Articolo 6

I Laboratori di Sanità Pubblica delle Aziende Sanitarie Provinciali (AA.SS.PP.) della Sicilia, fatta eccezione per il Laboratorio della Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, hanno l'obbligo di comunicare con la massima tempestività ai Sindaci dei Comuni rivieraschi i tratti di mare non balneabili individuati. La comunicazione dovrà specificare il motivo della non balneabilità, l'estensione del tratto di costa e le coordinate geografiche e ciò ai fini dell'emissione, da parte degli stessi Sindaci - ai sensi dell'articolo 6, comma 4 - del Decreto Interministeriale del 30 marzo 2010 e in attuazione degli articoli 5 e 15 del Decreto Legislativo n. 116 del 2008 - delle ordinanze di divieto di balneazione. La comunicazione deve essere inviata, altresì, al direttore del Dipartimento di Prevenzione della Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio.

Qualora nel corso della stagione balneare si dovessero verificare condizioni tali da comportare l'individuazione di tratti di mare da vietare temporaneamente alla balneazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 116 del 2008, i Laboratori di Sanità Pubblica delle AA.SS.PP. della Regione dovranno comunicare ai Sindaci le coordinate delle zone da sottoporre a divieto.

In mancanza della comunicazione delle coordinate geografiche, la zona da sottoporre a divieto temporaneo dovrà considerarsi quella di pertinenza del punto di campionamento.

Articolo 7

Relativamente ai punti di balneazione di cui al precedente articolo, comma 2, i Sindaci dei Comuni interessati dovranno redigere una apposita relazione che, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 5 e 7, del Decreto Interministeriale 30 marzo 2010 e nel rispetto degli obblighi comunitari, dia indicazione delle opere di risanamento previste ai fini della rimozione delle cause che hanno determinato la temporanea chiusura e ai fini del recupero della balneabilità del tratto di mare e di costa interessati. Detta relazione dovrà essere trasmessa all'Assessorato della Salute - Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico, all'Assessorato Territorio e Ambiente, al Laboratorio di Sanità Pubblica della competente Azienda Sanitaria Provinciale e al Dipartimento provinciale competente per territorio della Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente.

Articolo 8

I Sindaci dei Comuni rivieraschi sono tenuti ad adottare tutti i provvedimenti di competenza previsti dall'articolo 6, comma 4, del Decreto Interministeriale 30 marzo 2010 in attuazione dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 116 del 2008, ivi compreso quello dell'affissione dei cartelli metallici di divieto della balneazione in numero adeguato e posizionati in aree facilmente visibili.

Tale procedura deve essere adottata, oltre che per quelle aree vietate alla balneazione, anche per le zone di costa e di mare temporaneamente vietate durante la stagione balneare in corso. In tali casi si dovrà altresì provvedere all'adozione di tutti i provvedimenti atti ad eliminare le cause di inquinamento stesse dandone immediata comunicazione ai Ministeri della Salute e dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, agli Assessorati della Salute e Territorio e Ambiente, al Dipartimento di Prevenzione e al Laboratorio di Sanità Pubblica della Azienda Sanitaria Provinciale competente, oltre che al Dipartimento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente competente.



I Sindaci dei Comuni rivieraschi interessati dovranno altresì provvedere ad informare la popolazione con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo.

Articolo 9

Le ordinanze di cui all'articolo 6, comma 1, del presente decreto, da adottarsi entro e non oltre il 31 Marzo 2015, devono specificare il motivo del divieto, l'estensione del tratto di costa e le coordinate geografiche. Le stesse ordinanze devono essere trasmesse ai Ministeri della Salute e dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, agli Assessorati della Salute e Territorio e Ambiente, al Dipartimento di Prevenzione e al Laboratorio di Sanità Pubblica della Azienda Sanitaria Provinciale competente, oltre che al Dipartimento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente.

Articolo 10

Prima che abbia inizio la stagione balneare 2015, i Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. hanno l'obbligo di accertare e vigilare sulla emanazione ed esecuzione delle ordinanze secondo quanto previsto dagli articoli precedenti, avvalendosi dei Tecnici della Prevenzione negli Ambienti e nei Luoghi di lavoro (T.P.A.L.L.), in possesso di qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (U.P.G.).

La mancata adozione dell'ordinanza di divieto e/o dell'apposizione dei relativi cartelli dovrà essere segnalata all'Autorità Giudiziaria competente.

Articolo 11

Relativamente agli adempimenti di cui agli articoli 2 e 6 del Decreto Interministeriale 30 marzo 2010, in attuazione degli articoli 4 e 6 del D. L.gs 116/08, i Direttori dei Laboratori di Sanità Pubblica delle AA.SS.PP. della Sicilia, ai fini dell'effettuazione delle determinazioni analitiche previste nell'allegato A del Decreto Interministeriale 30 marzo 2010, concorderanno con i rispettivi Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. interessati, il calendario di monitoraggio, che dovrà essere inserito nel Portale ministeriale "Acque di balneazione" e trasmesso all'Assessorato Regionale della Salute e segnatamente al Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico, nonché un programma per l'esecuzione ed il trasporto dei campioni di acqua di mare, avvalendosi in via ordinaria dei Tecnici di Prevenzione e dell'Ambiente, con la qualifica di U.P.G., la cui individuazione dovrà essere concordata con i Direttori Generali e Sanitari delle AA.SS.PP. territorialmente competenti.

Articolo 12

Il monitoraggio dei parametri indicati nell'allegato A, del Decreto Interministeriale 30 marzo 2010, dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dall'art. 2 del sopra citato Decreto, provvedendo ad eseguire un campionamento mensile di routine, al punto di prelievo individuato all'interno di ciascuna area di balneazione, dove si prevede il maggior afflusso di bagnanti.

I Direttori dei Laboratori di Sanità Pubblica dovranno comunicare, con cadenza mensile, all'Assessorato della Salute e segnatamente al Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico, i risultati analitici dei punti campionati ed ogni eventuale comunicazione inerente anomalie riscontrate.

Articolo 13

Il campionamento dovrà essere effettuato entro e non oltre quattro giorni dalla data indicata nel calendario di monitoraggio. In caso di situazioni anomale il programma di monitoraggio potrà

